

N. 00655/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01727/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2016, proposto da:
Arenella Snc di Masi Annamaria + altri 186 Strutture sanitarie ricorrenti,
rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Umberto Meo, Giuseppe Cristallino e Luca
Rubinacci, con domicilio eletto presso Giuseppe Cristallino in Napoli, Via
Melisburgo, 4;

contro

Commissario Straordinario per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo;
Regione Campania, Asl 106 - Napoli 1 Centro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 8/2016 avente ad oggetto: definizione per l'esercizio 2015 dei limiti
di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati – determinazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la richiesta di misure cautelari monocratiche è motivata con la deduzione che la sottoscrizione dei contratti “renderebbe improponibile anche il presente ricorso”;

Considerato che detta deduzione appare riferibile precipuamente al punto 4) del decreto commissariale impugnato e alla c.d. “clausola di salvaguardia” apposta agli schemi di contratto approvati;

Ritenuto che la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito in linea di principio che “lungi dal costituire formale acquiescenza e inibire le garanzie costituzionali di difesa, tale clausola di salvaguardia si appalesi legittima dovendo essere intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei vincoli di spesa esistenti in materia sanitaria, specie in un ambito regionale, come quello campano, sottoposto al piano di rientro” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4910/2015 e n. 1498/2016);

Considerato tuttavia che i commi secondi delle “clausole di garanzia” apposte agli schemi di contratto di cui alle sezioni seconda (All. A/2, art. 9), terza (All. A/2 art. 11) e quarta meritino un approfondimento in sede collegiale e che possono, quindi, essere sospese sino alla trattazione collegiale della istanza cautelare;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 maggio 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 19 aprile 2016.

Il Presidente
Salvatore Veneziano

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)